

N. 3208

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle comunicazioni**  
(MACCANICO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 1998

---

Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997,  
n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,  
nonchè norme in materia di programmazione e di interruzioni  
pubblicitarie televisive

---

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 31 luglio 1997, n. 249, stabilisce che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotti alcuni provvedimenti, di estrema rilevanza per la regolamentazione e la disciplina del settore, entro termini prefissati che, considerato il ritardo con il quale la predetta Autorità è stata costituita, non potranno essere rispettati.

È noto, infatti, che il Parlamento solo nel febbraio scorso ha provveduto alla designazione degli otto commissari che devono far parte del consiglio.

Su conforme avviso dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, appare, dunque, indispensabile provvedere al differimento dei termini indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in modo da rispettare sostanzialmente la scansione temporale degli adempimenti demandati alla predetta Autorità, che erano stati originariamente indicati nella legge prevedendo una immediata costituzione ed operatività dell'organismo indipendente.

Inoltre, poichè alcune regioni non hanno ancora espresso il proprio parere sul piano nazionale di assegnazione delle frequenze, come previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 249 del 1997, il provvedimento che si sottopone all'approvazione del Parlamento contiene disposizioni volte ad accelerare la predisposizione del predetto piano.

In particolare, ove sia richiesta l'intesa con le regioni e le province autonome, è previsto un procedimento più gravoso, in aderenza a principi rinvenibili nella giuri-

sprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 21 del 24 gennaio 1991 e n. 116 del 31 marzo 1994), al fine di favorire al massimo il raccordo e la collaborazione tra lo Stato, le regioni e le province autonome, salvaguardando nel contempo le ragioni di interesse nazionale che possono legittimare una decisione unilaterale nel rispetto del principio di leale cooperazione che deve ispirare il sistema complessivo dei rapporti tra i predetti soggetti.

Con gli articoli 2 e 3 del disegno di legge, concernenti, rispettivamente, le quote di programmazione da destinare alle opere europee e alle produzioni indipendenti ed il regime delle interruzioni pubblicitarie, si intendono sanare alcuni difetti di recepimento della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, di recente oggetto di un parere motivato della Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 169 del Trattato. In tal modo il Governo, riproponendo alcune disposizioni sostanzialmente simili a quelle contenute nel disegno di legge governativo recante «Disciplina del sistema delle comunicazioni», attualmente all'esame del Senato della Repubblica (atto Senato n.1138), riafferma la propria volontà di conformarsi al predetto parere motivato adeguando la normativa vigente alle disposizioni della citata direttiva 89/552/CEE, con le modifiche introdotte dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, e si affida al Parlamento per una rapida approvazione dell'iniziativa legislativa.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Le date previste come termini nei commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono posticipate di nove mesi.

2. Il parere delle regioni sul piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è reso da ciascuna regione nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano, decorso il quale, il parere si intende reso favorevolmente.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze anche in assenza dell'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia-Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano prevista dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, qualora detta intesa non sia raggiunta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, allo scopo, promuove apposite iniziative finalizzate al raggiungimento dell'intesa. In sede di adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni indica i motivi e le ragioni di interesse nazionale che hanno determinato la necessità di decidere unilateralmente.

**Art. 2.**

1. Le emittenti televisive nazionali, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano di norma alle opere europee più della metà del tempo mensile di trasmissione, escluso il tempo dedicato a noti-

ziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi *teletext*, *talk show* o televendite, anche con riferimento alle fasce orarie di maggiore ascolto. Tale percentuale deve essere ripartita tra i diversi generi di opere europee e deve riguardare opere prodotte, per almeno la metà, negli ultimi cinque anni. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ridefinisce le quote di riserva di cui al presente comma in conformità della normativa comunitaria.

2. Le quote di riserva previste nel presente articolo comprendono anche i film e i prodotti di animazione specificamente rivolti ai minori. Con regolamento dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo sono stabiliti i criteri per l'assegnazione della nazionalità italiana ai prodotti audiovisivi ai fini degli accordi di coproduzione e di partecipazione in associazione, sulla base degli stessi criteri in vigore per i film, in quanto compatibili.

3. I concessionari televisivi nazionali riservano di norma alle opere europee realizzate da produttori indipendenti almeno il 10 per cento del tempo di diffusione. Per le stesse opere la società concessionaria del servizio pubblico riserva ai produttori indipendenti una quota minima del 20 per cento.

4. Ai fini della presente legge sono considerati produttori indipendenti gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a soggetti destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva. Ai produttori indipendenti sono altresì attribuite quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

5. Le emittenti televisive nazionali riservano una quota dei loro introiti netti annui derivanti da pubblicità alla produzione e

all'acquisto di programmi audiovisivi, compresi i film, e di programmi specificamente rivolti ai minori, di produzioni europee e italiane, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. Tale quota non può comunque essere inferiore al 10 per cento degli introiti stessi. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo destina una quota, stabilita dal contratto di servizio, dei proventi complessivi dei canoni di abbonamento alla produzione delle opere europee e italiane, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. Tale quota non può essere comunque inferiore al 20 per cento.

6. I vincoli di cui al presente articolo sono verificati su base annua sia in riferimento alla programmazione giornaliera sia a quella della fascia di maggiore ascolto così come definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

7. Sono abrogati il comma 2 ed il primo periodo del comma 3 dell'articolo 55 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'articolo 12 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.

8. I film italiani e stranieri sono suscettibili di sfruttamento da parte delle emittenti televisive nel rispetto dei periodi di protezione concordati con i titolari dei diritti e, in assenza, tra le associazioni più rappresentative di entrambe le parti.

9. I soggetti di nazionalità europea autorizzati alla diffusione via satellite sul territorio nazionale e all'estero hanno l'obbligo di promuovere e pubblicizzare le opere audiovisive italiane e dell'Unione europea, secondo le modalità definite con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

10. La concessionaria del servizio pubblico riserva spazi diffusivi nelle reti via satellite alle opere audiovisive e ai film finanziati dallo Stato italiano e dall'Unione europea.

11. Le opere audiovisive e i film prodotti con finanziamento dello Stato italiano possono essere diffusi all'estero in lingua ori-

ginale da soggetti autorizzati alla trasmissione esclusiva via satellite ed alla conseguente diffusione via cavo. Per queste opere, trascorsi due anni dalla loro realizzazione, ovvero dalla loro prima rappresentazione nelle sale cinematografiche, non sono valide, limitatamente alla diffusione di cui al presente comma, eventuali clausole relative alla rivendita di diritti di trasmissione.

### Art. 3.

1. Gli *spot* pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni. La pubblicità e gli *spot* di televendita devono essere inseriti tra i programmi. Purchè ricorrano le condizioni di cui ai commi da 2 a 5, la pubblicità e gli *spot* di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne siano pregiudicati l'integrità ed il valore, tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonché della sua durata e natura, nonché i diritti dei titolari.

2. Nei programmi composti di parti autonome o nei programmi sportivi, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità e gli *spot* di televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o negli intervalli.

3. La trasmissione di opere audiovisive, ivi compresi i lungometraggi cinematografici ed i film prodotti per la televisione, fatta eccezione per le serie, i romanzi a puntate, i programmi ricreativi ed i documentari, di durata programmata superiore a quarantacinque minuti, può essere interrotta soltanto una volta per ogni periodo di quarantacinque minuti. È autorizzata un'altra interruzione se la durata programmata delle predette opere supera di almeno venti minuti due o più periodi completi di quarantacinque minuti.

4. Quando programmi diversi da quelli di cui al comma 2 sono interrotti dalla pubblicità o da *spot* di televendita, di norma devono trascorrere almeno venti minuti tra

ogni successiva interruzione all'interno del programma.

5. La pubblicità e la televendita non possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. I notiziari e le rubriche di attualità, i documentari, i programmi religiosi e quelli per bambini, di durata programmata inferiore a trenta minuti, non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalla televendita. Se la loro durata programmata è di almeno trenta minuti, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

